

il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia “, tenuto anche conto “ ... della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia”, con la conseguenza che il limite fissato dalla nuova disposizione, rispetto alla precedente formulazione, non può essere ristretto alle mere esigenze di natura alimentare del fallito e della famiglia, ma deve considerare la situazione del fallito nel suo complesso, tenendo conto di tutte le circostanze, anche pregresse, contemperando le esigenze del debitore con le ragioni dei creditori; www.unijuris.it

considerato che tale disposizione appare aver da un lato recepito il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che tendeva a disancorare la nozione di mantenimento, da quella di alimenti di cui all'art. 47 l. fall., non potendo il mantenimento del fallito e della sua famiglia essere ridotto alle mere esigenze alimentari e dall'altro lato inteso contenere il più possibile – anche sotto questo profilo - gli aspetti sanzionatori del fallimento; www.unijuris.it

rilevato – in tal senso - che già sotto il vigore della precedente disciplina la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che: “ In tema di pensioni, alle quali fa riferimento la disposizione del n. 2 dell'art. 46, primo comma, legge fall., nel prevedere i beni ed i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati dal giudice delegato, non trovano applicazione anche gli ulteriori limiti di pignorabilità posti dall'art. 545, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non estensibili alla esecuzione concorsuale, per la specialità di disciplina di questa, restando affidato al predetto organo giudiziale il potere di determinare la eventuale devoluzione al fallito, e conseguente sottrazione all'acquisizione all'attivo fallimentare, di una parte delle somme a lui dovute; né si può dubitare della legittimità costituzionale dell'art.46 citato, con riguardo agli artt.32, primo comma e 38, primo comma, Cost., poiché la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n.506 del 2002 - nel dichiarare la illegittimità

costituzionale dell'art.128 r.d.l. n. 1827 del 1935 e, in via derivata, degli artt. 1 e 2, primo comma, d.P.R. n.180 del 1950 - ha rimosso lo squilibrio prima di allora derivante dalla prevista, generale, impignorabilità delle pensioni se non per crediti qualificati, conseguendone un sistema che, ad un limite massimo predeterminato nella esecuzione individuale (con la possibilità di estendere il pignoramento, per il simultaneo concorso di più cause, fino alla metà delle somme ex art.545, quinto comma, cod. proc. civ.), affianca ora, per il fallimento, una non irragionevole devoluzione al giudice del potere di individuazione delle somme necessarie, secondo una discrezionalità non piena, ma vincolata all'adeguatezza degli assegni percepiti dal fallito al mantenimento proprio e familiare, senza pervenire a soddisfare il parametro del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della pluralità dei creditori concorrenti nella procedura concorsuale, v. da ultimo Cass. 7.02.2008, n. 2939, nonché Cass., 15.12.1994, n. 10736, secondo cui: “Il giudice delegato, nella determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, a norma dell'art. 46 legge fall., non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve considerare, da un lato che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere ridotto alle esigenze puramente alimentari (a differenza di quanto previsto dal successivo art. 47), dovendo invece essere ragguagliato quantitativamente ad una misura che costituisca premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta; dall'altro, che detto mantenimento non può essere elevato al limite astratto del minimo tenore di vita socialmente adeguato, secondo il principio dell'art. 36 Cost., dovendosi considerare che nella condizione sociale del fallito esiste la sua situazione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti); ritenuto pertanto che la disponibilità del reddito del fallito va individuata in una misura intermedia fra il minimo alimentare, rappresentato dalla pensione sociale minima e il livello minimo socialmente adeguato, in base al criterio sancito dall'art. 36 della Costituzione della retribuzione sufficiente ad

www.unijuris.it

assicurare un'esistenza libera e dignitosa, tenuto conto della situazione del fallito valutata nel suo complesso, in rapporto alla condizione di debitore verso la massa dei creditori (v. in senso conforme Trib. Locri, 4.01.2003, in Fall., 2003, 897 e Trib. Sulmona 14.03.2000, in Fall., 2000, 682);

considerato – in tale prospettiva - che anche nel caso di procedure con scarso o nessun attivo il diritto del fallito e della suo nucleo familiare ad un'esistenza dignitosa non può pertanto essere compresso, se non nei limiti dei criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione, contemperando tanto le esigenze del debitore, quanto la tutela dei creditori, al cui soddisfacimento è in tutti i casi diretta la procedura concorsuale;

rilevato che nel caso in esame, come precisato dal curatore e come emerge anche dal fascicolo fallimentare, allo stato il fallimento non possiede praticamente attivo liquido, neppure per coprire le spese di procedure e i beni inventariati e le possibili azioni risarcitorie e recuperatorie risultano essere di modesta portata, con la conseguenza che appare opportuno determinare in € 800,00 la pensione da lasciare nella disponibilità del fallito, salvo eventuale successiva modifica del provvedimento, nel caso in cui l'attivo disponibile lo consenta, con equo contemperamento delle opposte esigenze;

www.unijuris.it

P. Q. M.

Visti gli artt. 26 e 46, l. fall.;

Accoglie

parzialmente il ricorso, determinando in € 800,00 la quota di pensione da lasciare nella disponibilità del fallito.

Si comunicati.

Udine, li 21.05.2010.

IL PRESIDENTE rel.

G. Pellizzoni

www.unijuris.it

IL CANCELLIERE